

N. R.G. 55276/2010



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo Crescenzi Presidente
dott. Vittorio Contento Giudice
dott. Cecilia Pratesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxx/xxx promossa da:
XXXXXXXXX con il patrocinio dell'avv. xxxx;

RICORRENTE

contro
XXXXXXXXX, con il patrocinio dell'avv. xxxxxx;

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: separazione giudiziale

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il XXXXXXXX ha chiesto la pronuncia della separazione dal coniuge, XXXX, deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano gravemente deteriorati in conseguenza di comportamenti impropri ed impositivi del marito; ha chiesto l'affido esclusivo delle due figlie minori xxxx e xxxx (nate nel 2005 e nel 2007), ed un contributo complessivo di € 1.000 per il mantenimento proprio e delle due bambine; il resistente, ricostruita con ben diversi accenti l'origine della crisi familiare, ha chiesto l'affidamento condiviso delle figlie, e formulato le proprie richieste in ordine alle questioni economiche. Entrambe le parti hanno invocato una dichiarazione di addebito all'altro coniuge della responsabilità esclusiva nel fallimento dell'unione.

Emessi i provvedimenti provvisori è stata disposta la prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice istruttore; la causa ha registrato livelli crescenti di conflittualità, che hanno purtroppo visto coinvolte in modo significativo e talora drammatico le due bambine figlie della coppia, a fronte di reciproche accuse di inidoneità genitoriale che i coniugi si andavano rivolgendo.

Nessun dubbio sussiste, all'esito di tale travagliato iter processuale, in ordine alla completa dissoluzione del vincolo affettivo tra i due coniugi, e dunque sui presupposti per la pronuncia della loro separazione.

Le conclusioni rassegnate dalle parti danno conto di come la contesa fra i coniugi abbia in larga parte interessato la vita delle minori; in prossimità dell'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, la difesa xxxxxxxx ha presentato ricorso per decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale della madre a motivo della sua condotta contraria al principio di bigenitorialità, riprendendo peraltro in via subordinata l'ipotesi già in precedenza percorsa di un possibile mutamento del collocamento delle bambine, che sebbene affidate in corso di causa ai servizi sociali, avevano mantenuto sin dall'inizio del procedimento la loro prevalente collocazione presso la dimora materna. La difesa xxxxxxxx ha concluso sul punto opponendosi radicalmente a qualsiasi prospettiva diversa da un affidamento esclusivo delle minori alla madre, preannunciando a sua volta iniziative volte a limitare la responsabilità genitoriale paterna.

Il rapporto coniugale e le domande di addebito:

Dalla lettura della prima relazione di consulenza tecnica svolta nel corso di questo giudizio, nella quale sono state raccolte ampie dichiarazioni delle parti, emerge una sufficiente ricostruzione della storia coniugale e familiare; il collegio esclude dunque che vi siano i presupposti per rimettere la causa sul ruolo al fine di indagare ulteriormente sulle cause del naufragio dell'unione. Emerge dall'indagine svolta attraverso una attività di anamnesi, somministrazione di test sui genitori e colloqui clinici, che *“la coppia xxx/xxxx si è formata su un incastro relazionale disfunzionale sia a livello di coppia genitoriale che a livello di coppia coniugale. Possiamo parlare di un rapporto simmetrico che nel corso del tempo è diventato sempre più una “lotta per il potere” sulle decisioni da prendere per la gestione della vita intima e della quotidianità. Le due aree, genitoriale e coniugale, si sono influenzate secondo una escalation simmetrica che nel corso del tempo ha intaccato in modo sempre più grave il rapporto. La conflittualità sembra essere diventata più evidente con la nascita della figlia Xxxxxxxx, (epoca da cui la convivenza è diventata quotidiana e stabile), per il cui accudimento i contrasti erano concentrati sul fatto che entrambi esasperavano gli atteggiamenti “abituati” all'interno delle differenze di ruolo esasperate dalle rispettive aspettative: più protettivi quelli materni più severi quelli paterni Ed ancora.. L'incastro disfunzionale della coppia ha visto nella differente educazione ricevuta in famiglia, nelle aspettative deluse sulla vita familiare, sui rapporti di coppia, nella mancanza di intesa sessuale le sue manifestazioni più macroscopiche..... La signora xxxxxxxx ha più volte sottolineato il suo modo di intendere i comportamenti per lei moralmente accettabili nell'accesso ai rapporti intimi. Il signor xxxxxxxx ha più volte richiesto comportamenti più disinibiti che rientrano peraltro nella norma e non possono essere classificati come perversi come la signora xxxxxxxx (e i suoi genitori) li definisce. la coppia non sembra aver mai trovato una vera intesa a causa dei meccanismi di allontanamento e distanziamento messi in atto da entrambi, entrambi presentano modalità di espressione delle emozioni superficiale e discontinua e tratti di oppositività.*

Si è dunque di fronte ad un fallimento che non può essere ascritto a singoli e specifici comportamenti dell'uno o dell'altro coniuge, ma che va ricondotto ad una

sorta di incompatibilità dei profili di personalità dei due sposi, che non hanno mai di fatto creato una vera comunione di vita e di intenti.
Entrambe le domande di addebito devono essere quindi rigettate.

L'affidamento di XXXX e XXXX

Il più grave terreno di contrasto è oggi incentrato sull'affidamento e sulla cura delle due figlie minori, XXX e XXX; alle continue richieste di affidamento esclusivo della madre, si sovrappone oggi una richiesta di limitazione della responsabilità genitoriale che il padre formula in ragione di comportamenti asseritamente alienanti posti in essere dalla controparte.

Nel contempo, a fronte di una situazione di sofferenza e di allarme ripetutamente segnalata da tutti i professionisti a diverso titolo intervenuti al fine di indagare sulle condizioni del nucleo familiare, le due bambine sono state affidate ai Servizi Sociali; il padre, accusato di avere tenuto durante la convivenza comportamenti sessualizzati in danno delle minori, è stato sottoposto a procedimento penale, tuttora in corso;

gli incontri protetti padre - figlie disposti ed organizzati dai Servizi, si sono svolti sempre con estrema difficoltà, in prevalenza dovuta agli ostacoli frapposti dalla madre, la quale ha mostrato nel tempo una vera e propria pervicacia nel sottrarsi alle indicazioni che le venivano date, tra l'altro non solo a proposito della loro frequentazione con il padre, ma anche ad esempio in merito all'urgenza di avviare un percorso psicoterapico per la maggiore delle bambine, xxxx, la cui sofferenza si manifestava in termini allarmanti. Si legge nell'ultima relazione della d.ssa xxxxx che "la signora xxxxxxxx ha nel corso del tempo ostacolato sia l'accesso alla psicoterapia per xxxx (e nel corso dell'attuale procedimento anche una indagine approfondita sulle problematiche di xxxx, oltre che ad un incontro di osservazione familiare con entrambe le minori) sia la frequentazione delle bambine con il padre.

E' peraltro sottolineato dalla CTU come le "rivelazioni" da parte delle bambine siano state riferite dalle bambine e quindi dalla madre in corrispondenza di iniziative cui la madre era sostanzialmente contraria, come la liberalizzazione degli incontri padre/bambine o l'inizio della effettiva psicoterapia della minore XXX o la ripresa delle frequentazioni protette nel periodo della attuale consulenza". In buona sostanza la d.ssa XXXXX, pur dichiarando di non potersi esprimere in merito al procedimento penale in corso, manifesta una chiara perplessità in ordine alla modalità ed ai tempi nei quali progressivamente si sono andati costruendo i sospetti di condotte abusanti del padre, e da parte della madre sono cresciute le condotte di ostacolo ed esclusione del padre dalla vita delle minori.

Le relazioni inviate nel tempo dagli operatori del servizio sociale sembrano dare conferma di tali rilievi della d.ssa xxxx; ad esempio nella comunicazione del 22/02/2012 emergeva quanto segue: " *A distanza di 5 mesi dall'inizio dell'intervento si è potuto osservare una "evidente pressione" della xxxxxxxx sulle figlie in merito al rapporto con il padre ed una dichiarata, ma non effettiva, disponibilità della stessa a risolvere la complessa situazione che ha messo e continua a mettere le bambine in confusione con grave danno per la loro salute psichica*".

Nella relazione della Cooperativa ibis in data 10 febbraio 2012 (dott.ssa xxxx) si legge invece come venisse prospettata alla ricorrente la necessità, tra l'altro, di adottare un atteggiamento che lasciasse libere le bambine dal conflitto di lealtà. La relazione riferisce che *“La signora verbalmente si mostra d'accordo con quanto affermato, ma poi agisce in modo da non permettere questo passaggio alle figlie. La signora narra dei comportamenti mostrati in sua presenza che evidenzerebbero la difficoltà delle bambine ad avvicinarsi al padre e a frequentarlo, e nonostante le si faccia presente di (tenere) un comportamento diverso all'interno degli incontri neutri, non cambia atteggiamento”*.

Per contro la relazione della medesima cooperativa relativa agli incontri di spazio neutro tra il padre e le figlie fino a gennaio 2012, dava atto della positività della relazione padre-figlie, esprimendo il convincimento che la prosecuzione in un simile regime di incontri rischiava di dare immotivatamente alle minori la sensazione che il papà dovesse essere monitorato e controllato, vanificando così la positività del loro rapporto. Si rilevava ancora: *una certa difficoltà a mangiare il cibo portato dal padre e perfino nel bere la sua acqua. XXX è spesso la portavoce, chiede alla madre “posso berla?” Quanto più tranquillo e sereno è andato l'incontro, tanto più per le bambine è difficile interromperlo e transitare dal padre alla madre con naturalezza. In un incontro di novembre 2011 XXX avrebbe avuto una crisi e piangendo avrebbe detto “voglio morire.... Mio padre odia mia madre, mia madre odia mio padre...”*

Una successiva relazione dei Servizi (31/05/2012) così riferisce” *Come emerge dalla relazione della dott.ssa XXX del 30/05/2012, il padre non ha più potuto trascorrere il suo tempo con le figlie e i contatti telefonici appaiono ridotti ed inconsistenti. La dott.ssa osserva che la madre non agevola tali incontri e ultimamente rende difficile anche gli incontri tra la dott.ssa e le bambine. Dalla relazione redatta dalla Dott.ssa XXX emerge che è sempre più difficile poter realizzare le visite. Attualmente il tempo che il xxxxxxxx trascorre con loro è estremamente limitato ma è soprattutto la qualità del rapporto ad essere peggiorata. E' da evidenziare che gli ultimi incontri sono stati svolti sempre alla presenza della madre e di un'amica/parente della stessa compromettendone l'esito.*

La dott.ssa XXX, sinteticamente, ha osservato che nel primo periodo gli atteggiamenti scostanti e rifiutanti delle bambine nei confronti del padre sono frequenti, ma si manifestano esclusivamente al loro arrivo, nella fase iniziale dell'incontro e durante i tragitti in macchina le bambine continuano a pronunciare frasi accusatorie al papà. La modalità con cui facevano tali affermazioni sembrava assumere una connotazione adulta, in quanto dette con un linguaggio adultizzato ed articolato. Si evidenzia che vengono pronunciate senza alcuna connessione rispetto al contesto, improvvisamente e a volte con accanimento.

Di analogo tenore le successive relazioni: nel giugno 2013 i Servizi rappresentano che il percorso avviato di lavoro sulla bigenitorialità da parte del xxx è stato interrotto, e appare al momento impossibile da realizzare, e che non è stato attivato alcun percorso di sostegno psicoterapeutico per entrambe le bambine, malgrado che tutti i numerosi esperti coinvolti abbiano espresso l'urgenza di

attivare detto sostegno. L' Assistente Sociale indica che tale mancato avvio è dovuto alla scarsa volontà della madre di attivarsi in tal senso, la signora xxxxxxxx infatti, malgrado mostri una iniziale collaborazione, ha di fatto ostacolato tale intervento. Dalla relazione della cooperativa Ibis si evidenzia che gli incontri padre/bambine sono sempre più difficili, e rischiano di essere controproducenti per la serenità delle minori. Durante gli incontri sono le bambine che gestiscono gli adulti e XXXX in particolare agisce comportamenti di fuga dal luogo dove avvengono gli incontri; nessuno dei due genitori sembra avere l'autorevolezza di controllare i comportamenti a rischio della minore. Nel mese di marzo/aprile 2013 le minori hanno sempre più interagito con la madre, non permettendo al papà di avere un proprio spazio e perciò si è reso necessario inserire un altro operatore, con lo scopo di riuscire a far mantenere una giusta distanza della madre dalla figlie e allo stesso tempo garantire la presenza dell'operatore nell'osservazione delle dinamiche tra padre e bambine. Dal mese di settembre 2011, momento in cui questo Servizio Sociale è diventato affidatario delle minori, malgrado il coinvolgimento e l'impegno di diverse strutture del privato Sociale di elevata professionalità, non è stato possibile raggiungere gli obiettivi prefissati per mancanza di collaborazione sostanziale e reale da parte della signora xxxxxxxx.

Nel Settembre 2013, il servizio ancora una volta segnala *“se non muta la disponibilità del genitore collocatario e dei nonni materni, nessun intervento sarà risolutivo, in particolare se non cambia la posizione di chiusura e di irrigidimento della madre, non ci sarà alcuna svolta”*.

La consulenza tecnica sottolinea come le rivelazioni delle bambine in ordine a diversi comportamenti sessualizzati da parte del padre abbiano avuto inizio solo dopo il deposito della prima relazione peritale (28 giugno 2011) con le conclusioni che consigliavano l'affidamento al Servizio Sociale e la psicoterapia per XXX e per entrambi i genitori; una vera e propria denuncia si ha invece solo nel 2012, dopo l'ennesima segnalazione del Servizio Sociale, stavolta indirizzata alla procura minorile nella quale si sottolinea *la gravità delle condizioni psicologiche in cui le bambine stanno vivendo con la madre e i nonni materni in questi 8 mesi,..... Si richiede di provvedere con la massima urgenza di predisporre un provvedimento a tutela delle minori attualmente in condizioni di rischio(....) indispensabile predisporre un collocamento delle bambine in un contesto diverso da quello materno senza escludere per le stesse la possibilità di vivere dal padre, mantenendo gli incontri con la madre e la vigilanza e il controllo da parte di questo SS affidatario*. Che la conseguenza fosse voluta o meno, di fatto l'avvio delle indagini ha evidentemente congelato la situazione, impedendo anche solo di poter prendere in considerazione un collocamento delle figlie presso il padre.

Le conclusioni finali della dssa Togliatti - che come già chiarito ha espressamente evitato di entrare nel merito del procedimento penale in corso - si aprono con la presa d'atto che il signor xxxxxxxx ha visto in maniera progressivamente difficile e diradata le figlie e comunque di fatto sempre con la presenza di almeno un operatore sociale o di uno specialista. Alla *“liberalizzazione”* degli incontri del mercoledì pomeriggio indicata dal giudice istruttore nel marzo del 2011 corrisponde la messa in moto di una serie di comportamenti problematici da parte

delle bambine nei confronti del padre. Nel corso di un incontro nel maggio 2011 entrambe avevano definito cattivo il padre perché faceva il bidet con l'acqua gelata all'altra sorella (non a loro stesse); ancora, avevano riferito che quando erano andate a casa dei nonni paterni Xxxxxxxx non era andata a fare pipì e lo aveva proibito anche a XXX perchè *"glielo aveva detto mamma... il bagno poteva essere sporco oppure le mani di qualcuno...la nonna xxx"*, oppure si erano rifiutate di andare a casa dei nonni paterni perché la nonna era sporca.

La d.ssa XXX, così come gli operatori dei Servizi, rilevano che la xxxxxxx pur esprimendo a parole il suo accordo rispetto all'importanza della figura paterna, nei fatti non facilita in nessun modo la frequentazione, anche quella "protetta", senza apparire in grado di sostenere le figlie. che mettono in atto comportamenti anche pericolosi anche quando lei è presente.

Anche all'esito dell'ultima relazione di CTU è stata ribadita la necessità di un sostegno per XXX, come hanno di fatto ribadito tutti i professionisti e gli esperti che sono intervenuti, nelle indagini testologiche effettuate (sia nel 2011 che nel 2012) è del tutto evidente infatti la scissione tra l'alto livello cognitivo cui corrisponde l'ottimo rendimento scolastico e le problematiche a livello affettivo e relazionale. Ma l'avvio di una psicoterapia viene ormai suggerito anche per xxx le cui problematiche sono state messe in evidenza attraverso i comportamenti osservati a più riprese dagli operatori specializzati della Cooperativa Ibis e poi dalle indagini della d.ssa XXX in sede penale. I test effettuati indicano *"l'incompleto raggiungimento dell'identità del Sé. I meccanismi di difesa che vengono evidenziati sono : lo spostamento, il distanziamento emotivo, la negazione, tutti funzionali a costruirsi una visione logica e coerente di quanto viene percepito da un esterno vissuto come estremamente problematico"....Il quadro di personalità di xxx si presenta come più incline alla suggestione. Pertanto il contesto familiare in cui vive, primo fra tutti l'atteggiamento dominante della sorella, potrebbero aver contribuito a creare nella bambina un'importante confusione nel riuscire a formulare un pensiero soggettivo rispetto all'ipotesi di abuso..".*

La CTU ribadisce che le relazioni familiari altamente disfunzionali necessitano di una serie di interventi coordinati e integrati tra di loro, e suggerisce alle parti di rivolgersi ad un Centro altamente qualificato in cui l'intervento preveda un aiuto sia a livello individuale sia a livello delle diadi (padre/bambina, madre/bambina, padre/madre) in modo coordinato tra i professionisti incaricati. Sino ad oggi le indicazioni rese dal Tribunale non hanno trovato attuazione. Rispetto alla psicoterapia per XXX ed al lavoro sulla bigenitorialità, sin dal 13/07/12 era stato indicato alle parti di sottoporsi ad un percorso presso il xxx risulta tuttavia (v. relazioni in atti del 28/03/13 e 3/06/13) che *il progetto è stato interrotto in quanto impossibile da realizzare*; l'ulteriore indicazione di rivolgersi alla Fondazione Silvano Andolfi, a quanto è dato sapere ha subito analogo iter, sebbene all'ultima udienza, sulla richiesta della difesa xxxxxxx di sostituire la fondazione Andolfi con altro centro pure ritenuto qualificato dalla CTU, sembrerebbe essere stata raggiunta una convergenza di intenti tra le parti, che dovrebbero pertanto rivolgersi alla XXX

Resta il fatto che ad oggi tutte le indicazioni e le prescrizioni del Tribunale sono state ignorate o apertamente ostacolate dalla madre; è sulla base di tali considerazioni che si è ritenuto doveroso prima ancora che la causa pervenisse al

collegio, intervenire dando disposizioni per una ripresa effettiva degli incontri padre - figlie, e disporre al fine dichiarato di porre un freno alla condotta ostativa della madre, la sua condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni inadempimento o per ogni ritardo nell'adempimento alle prescrizioni dettate dal Tribunale e dai servizi affidatari, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., ritenuto da questo tribunale applicabile anche d'ufficio per effetto della lettura combinata dell'art. 614 bis con l'art. 709-ter, che autorizza il giudice istruttore o il collegio ad adottare *ex officio* tutte le misure necessarie (i cosiddetti "provvedimenti opportuni") funzionali all'attuazione pratica dell'affidamento, ivi comprese quindi eventuali misure di carattere esecutivo; è stato quindi previsto che per ogni violazione commessa rispetto alle indicazioni del Tribunale o dei Servizi in merito alle minori, la signora xxxxxxxx fosse condannata al pagamento della somma di € 150,00 in favore della controparte. Nelle relazioni dei servizi sociali immediatamente precedenti all'udienza di precisazione delle conclusioni, si dà conto di una ripresa degli incontri, e di una maggiore collaborazione della madre. Ulteriori relazioni pervenute all'osservazione del collegio prima della emissione e stesura della presente decisione, attestano tuttavia una nuova fase di stallo, con le bambine che sembrano rifiutare nuovamente ogni forma di incontro.

La dolorosa vicenda che si è qui sintetizzata, a buon titolo richiama il fenomeno che gli studiosi definiscono come Sindrome di Alienazione Genitoriale (PAS). Non si tratta qui di prendere posizione nel dibattito che anima il mondo scientifico in ordine alla configurabilità astratta del fenomeno in termini di patologia psichiatrica, o piuttosto come "disturbo relazionale di tipo collusivo", quanto di prendere atto che nella dinamica relazionale concreta di questo nucleo familiare, come registrato pressoché da tutti i professionisti che lo hanno osservato, si registrano comportamenti materni di aperta ostilità ed ostacolo allo sviluppo di una relazione anche minimale tra il padre e le figlie; se infatti i dubbi sorti nel corso del procedimento in ordine alla adozione da parte del padre di condotte improprie o addirittura abusanti giustificano la richiesta che la relazione si svolga in una condizione protetta, nessuna giustificazione si rinviene nella continua frapposizione di ostacoli al sereno svolgimento di tali limitati momenti di incontro, come pure incomprensibile appare la sfiducia mostrata indistintamente nei riguardi di tutti gli operatori intervenuti, che hanno ripetutamente segnalato di non essere stati posti in grado di svolgere la loro opera per le continue interferenze della madre, arrivata ad indurre le figlie a non accettare doni, cibo o acqua provenienti dal padre, senza mai seguire l'indicazione di allontanarsi dal luogo degli incontri, impedendo così alle bambine di vivere liberamente i momenti di incontro attraverso la mediazione degli operatori. E' noto che la dinamica psicologica definita come PAS è contraddistinta da due elementi: la presenza di un genitore ("alienante") che pone in essere un vero e proprio programma di denigrazione contro l'altro genitore ("alienato") fino ad allontanarlo totalmente dalla vita dei figli, e in una seconda fase il coinvolgimento diretto dei minori nella campagna di denigrazione nei confronti dell'altro genitore, che è conseguentemente rifiutato; tale rifiuto può assumere connotazioni di maggiore levità, per cui l'avversione del figlio si manifesta in atteggiamenti ipercritici nei confronti dell'altro genitore; una forma moderata, in cui i figli risultano più aggressivi ed irrispettosi, ed una forma più grave, in cui le visite al genitore alienato possono essere impedito da intense manifestazioni di ostilità da parte dei

figli, sino ad arrivare alle false accuse di abusi. La sindrome di alienazione parentale viene qualificata anche come una forma di abuso emotivo, che può cagionare gravissime conseguenze psicopatologiche sia nei minori che negli adulti.

Il tribunale non ignora la corrente di pensiero secondo cui unico rimedio risolutivo contro simili violazioni del diritto dei minori alla bigenitorialità sarebbe rinvenibile in un radicale rovesciamento della situazione esistente, con affidamento e collocamento del minore presso il genitore "alienato". Il collegio tuttavia, in ciò confortato dalle riflessioni della stessa CTU d.ssa XXXX, ritiene quantomeno nel caso presente che una simile soluzione, stante l'intensità del legame simbiotico ormai strutturatosi tra le bambine e la madre, e la interiorizzazione da parte delle minori dei sentimenti di sfiducia e diffidenza indotti dalla genitrice, esporrebbe le bimbe, già gravemente sofferenti, ad un trauma eccessivamente rischioso, senza contare che la pendenza del procedimento penale a carico del padre per presunte condotte abusanti indubbiamente non consente in questa fase di ipotizzare un cambio di collocamento, pur a fronte delle perplessità manifestate da numerosi operatori intervenuti in questo giudizio sulla genuinità delle dichiarazioni da cui tale procedimento è scaturito; non si può ignorare infatti che in seguito agli accertamenti svolti in sede penale le autorità inquirenti si sono risolte a chiedere il rinvio a giudizio del sig. xxxxxx per tali fatti, che pertanto non possono essere qui sottovalutati né tantomeno pregiudizialmente esclusi.

Il collegio ritiene che tali comportamenti materni possano essere allo stato contenuti solo attraverso un affidamento ai servizi sociali. Sino a quando non sarà fatta luce sui fatti oggetto del procedimento penale a carico di xxxxxxxx, non possono ragionevolmente assumersi provvedimenti di segno diverso, nè ripristinando l'affidamento esclusivo alla madre, posto che le condotte di aperta resistenza ai provvedimenti del tribunale sono a loro volta manifestazioni allarmanti di una incapacità a prendere contatto con le reali difficoltà delle bambine e della assoluta inconsapevolezza dei rischi evolutivi ai quali le sta esponendo; né d'altra parte adottando un provvedimento radicalmente ablativo nei suoi confronti (che oggi potrebbe rivestire la sola forma di un collocamento delle minori presso una casa famiglia), posto che deve ancora essere accertato compiutamente se il suo atteggiamento di pervicace diffidenza verso l'altro genitore presenti o meno residui profili di ragionevolezza. In tale contesto ancora poco limpido, nel quale peraltro le valutazioni dei professionisti intervenuti in questa sede in parte divergono da quelle di quelli chiamati ad esprimersi nel corso delle indagini penali (che si sono infatti concluse con la richiesta di rinvio a giudizio di xxxxxxxx), pare al collegio di dover concludere che la vigilanza dei Servizi Sociali sul nucleo familiare concreti la migliore forma di tutela per le minori, salvaguardandole da un lato da una definitiva perdita della relazione con il padre, dall'altro dai rischi di eventuali condotte improprie di quest'ultimo; sarà dunque il servizio affidatario a stabilire le modalità ed i tempi degli incontri tra il padre e le bambine, che devono necessariamente proseguire con modalità protetta, e ad adottare le principali decisioni ad esse relative, sia pure d'intesa con i genitori. Ancora una volta, come già in precedenti provvedimenti interlocutori, si ritiene dunque opportuno precisare che alla madre - pur se collocataria - non è consentito prendere decisioni in contrasto con le indicazioni

anche organizzative del servizio medesimo, in particolare con riferimento al rispetto degli appuntamenti fissati ed all'eventuale allontanamento delle minori dal luogo abituale di residenza. Con riguardo ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 614 - bis in corso di causa, vibratamente contestati dalla difesa xxxxxxxx, in particolare perché emessi *ultra petita*, si deve ricordare che ai sensi del novellato art. art. 337 *ter* c.c. (introdotto dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154) è riconosciuto al figlio minore "*il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale*". E che a tal fine il tribunale può e deve adottare anche d'ufficio ogni provvedimento opportuno.

Dunque è la scarsa idoneità di entrambi i genitori a fondare l'affidamento delle bambine al Servizio Sociale territorialmente, ed a giustificare (anche ai sensi dell'art. 333 c.c.) una drastica limitazione dell'esercizio della loro responsabilità genitoriale con riguardo a tutte le decisioni concernenti l'istruzione, l'educazione e la salute delle bambine, che saranno quindi assunte dal Servizio Sociale affidatario, sentiti i genitori. L'ordinaria amministrazione sarà di fatto delegata alla madre collocataria, sia pure sotto la sorveglianza costante ed il controllo del Servizio medesimo. Sarà in particolare cura del Servizio sociale vigilare affinché entrambe le minori intraprendano presso la xxx un percorso di psicoterapia individuale accompagnato da un intervento più ampio che coinvolga l'intero sistema delle relazioni e preveda dunque la partecipazione - secondo i tempi e i modi che saranno indicati dai professionisti - anche dei genitori medesimi.

I provvedimenti di natura economica

I coniugi sono economicamente indipendenti; il marito è maresciallo capo dell'arma dei Carabinieri, la moglie medico pediatra, libero professionista. Sebbene in fase presidenziale ella dichiarasse di percepire guadagni esigui per non avere dedicato molto tempo all'attività lavorativa, si deve ritenere che grazie all'elevato livello professionale ella goda di buona capacità di guadagno; si aggiunge che a quanto emerge dagli atti di causa la signora può contare su solidi e stabili riferimenti familiari: la famiglia unita viveva in una abitazione messa a disposizione dai genitori della xxxxxxxx, e dopo la separazione ed il rilascio di detta abitazione, la ricorrente è stata ospitata nell'attico di proprietà dei medesimi genitori, i quali - a quanto emerge dalla stessa difesa xxxxxxxx - hanno successivamente lasciato l'intero appartamento (descritto come immobile di un certo prestigio) a disposizione della figlia e delle nipoti, trasferendosi altrove. Dunque la xxxxxxxx non sostiene spese abitative; inoltre sostiene un tenore di vita che evidenzia significative disponibilità, posto che si reca in vacanza in rinomate località montane (ve ne è ampia traccia nel fascicolo, giacché tali vacanze hanno costituito occasione di ripetuti contrasti) e le figlie frequentano entrambe scuole private e corsi di danza.

Non vi è ragione per modificare l'entità del contributo già stabilito a carico del padre per il mantenimento delle figlie (€ 700,00 mensili), che appare congruo rispetto alle entrate del resistente, ed idoneo a garantire il soddisfacimento delle esigenze di vita delle minori.

Quanto alle spese straordinarie, è bene innanzi tutto chiarire che non ne fanno parte (e sono dunque da ritenere comprese nell'assegno di mantenimento) quelle

per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, spese per tasse scolastiche pubbliche (eccetto quelle universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola, doposcuola e baby sitter se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione, trattamenti estetici (parrucchiere, estetista, ecc.). Le spese effettivamente qualificabili come straordinarie, in linea di principio da ripartire in modo paritetico fra i genitori, saranno rimborsabili pro quota al genitore che le ha anticipate solo se sostenute con l'assenso del Servizio Sociale affidatario; in mancanza resteranno a carico di colui che le ha sostenute.

Nessuna misura va adottata in ordine alla casa coniugale, da tempo rilasciata dal nucleo familiare.

Le spese del procedimento infine vengono interamente compensate in presenza di reciproca soccombenza, e le spese di CTU devono porsi a carico di entrambe le parti in pari quota.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1) - dichiara la separazione personale tra i signori XXXXXXXXX e XXX XX, alle seguenti condizioni

- affida le figlie minori XXX e XXX al Servizio Sociale competente, che assumerà tutte le decisioni di maggiore rilevanza ad esse relative.

Il servizio stabilirà le modalità ed i tempi degli incontri tra il padre e le bambine, che avverranno con modalità protetta sino all'esito del procedimento penale attualmente a carico di xxxx; la madre, collocataria delle bambine, potrà adottare decisioni di ordinaria amministrazione, sotto la sorveglianza costante ed il controllo del Servizio medesimo. Sarà in particolare cura del Servizio Sociale vigilare affinché entrambe le minori intraprendano presso la xxx, un percorso di psicoterapia individuale accompagnato da un intervento più ampio sull'intero nucleo familiare;

- ammonisce la signora xxxxxxxx a rispettare le prescrizioni del Tribunale, avvertendola che in caso di persistenza di comportamenti ostativi, anche in merito all'avvio del percorso terapeutico di cui al punto che precede, potranno essere adottati nei suoi confronti

provvedimenti ulteriormente limitativi della responsabilità genitoriale, ivi compreso il suo allontanamento dalle minori;

- condanna la stessa xxxxxxxx a corrispondere ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c. alla controparte xxxxxx la somma di € 150,00 per ogni singola violazione di prescrizioni del Servizio affidatario;

- Invita i Servizi Sociali a segnalare alla procura presso il Tribunale dei Minori ogni eventuale violazione delle prescrizioni suddette;

- dispone che ognuno dei coniugi provveda al proprio mantenimento;

- pone a carico del padre un assegno perequativo di € 700 mensili per il mantenimento delle minori, oltre al 50% delle spese straordinarie di natura medica, per istruzione e di carattere sportivo ricreativo, purchè sostenute con l'assenso del Servizio Affidatario.

- 2) -dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Comune di XXXX (atto xxxx, parte serie xxx, dell'anno xxxxx);
- 3) - compensa integralmente le spese di lite tra le parti e pone a carico delle stesse in pari quota le spese di CTU.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale, in data 20/02/2015

Il Giudice est.
Cecilia Pratesi

Il Presidente
Massimo CRESCENZI